SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 8 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2006, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 e lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2006.

L'ente non ha potuto procedere all'approvazione del documento contabile per mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale che stabilisce che alla seduta di approvazione del bilancio devono partecipare sette consiglieri, escluso il sindaco.

Infatti, l'organo collegiale versa in una grave situazione di crisi a causa dell'impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*, per esaurimento delle due liste di appartenenza dei consiglieri che, in tempi diversi, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara), disponendone nelle more, la sospensione, con decreto n. 7876/13.12 area II EE.LL. del 14 giugno 2006 con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo e che l'ente si è dimostrato incapace di provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2006.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavaglio d'Agogna (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08449

DECRETO 8 settembre 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Stefano Italiano;

Considerato che il dott. Stefano Italiano ha rassegnato le proprie dimissioni per sopravvenute esigenze e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Savina Macchiarella è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) in sostituzione del dott. Stefano Italiano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

06A08450

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 luglio 2006.

Modalità e termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 255, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Fondo 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 maggio 2004, n. 140, che ha sostituito il comma 15 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilendo che, in attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni del titolo VIII della parte II del citato testo unico che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Atteso che, per tutti gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario prima dell'entrata in vigore della predetta legge costituzionale, è consentito il ricorso all'indebitamento per il risanamento finanziario anche con mutui con oneri a carico dello Stato;

Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta le modalità della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;

Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalità di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;

Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico, così come modificato dall'art. 1-*septies* della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione;

Considerato che gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono stanziati annualmente sul capitolo 7232, relativo all'unità previsionale di base del Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. Finanziamento enti locali;

Rilevato che non tutti gli enti dissestati, per raggiungere il risanamento finanziario, utilizzano interamente il contributo a loro disposizione e che la gestione della liquidazione termina con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto di cui all'art. 256, comma II, del testo unico, con il quale si determina la chiusura del risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;

Atteso che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonché le maggiori entrate nella massa attiva o diminuzioni di quella passiva devono essere riversate dagli organi straordinari della liquidazione sul capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica iscritto nell'unità previsionale di base 6.2.2 «prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» al fine precipuo di concorrere al finanziamento dei mutui integrativi di cui all'art. 255, comma 5 del testo unico;

Visto il decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 che ha istituito il fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del citato testo unico fissando i parametri e le modalità per l'assunzione di mutui integrativi in base al quale è stato ripartito il fondo 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 3323 del 7 giugno 2004 che ha disciplinato le modalità e i termini per la ripartizione del fondo 2002;

Considerato che i predetti fondi sono stati ripartiti;

Attesa l'intervenuta modifica dell'art. 255, comma 5, del testo unico e la necessità di istituire e ripartire il fondo relativo all'anno 2003 e che, di conseguenza, occorre regolamentare le modalità e i termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla sua ripartizione;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al fondo

Le richieste di accesso al corrente fondo istituito in base al comma 5 dell'art. 255 del testo unico emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1-*septies* della legge 31 mag-

gio 2005, n. 88, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Finalità

Il fondo è finalizzato all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario della liquidazione.

Art. 3.

Ambito soggettivo

I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilità del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e che non hanno usufruito delle ripartizioni dei precedenti fondi, i cui organi straordinari della liquidazione hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico, dopo il 31 dicembre 2002.

Art. 4.

Accesso al fondo

La richiesta motivata del sindaco dell'ente locale deve essere inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, Ufficio risanamento degli enti locali dissestati, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l'esclusione dalla partecipazione al fondo per il relativo anno.

Unitamente alla richiesta dovrà essere fornita la delibera di consiglio comunale, la delibera di approvazione del rendiconto dell'organo straordinario della liquidazione, la delibera di richiesta da parte della commissione per la prosecuzione del dissesto, nel caso in cui l'ente abbia adottato la procedura straordinaria di cui agli articoli 268-*bis* e *ter* del testo unico, l'attestazione debitamente compilata allegata al presente decreto sottoscritta dal sindaco dell'ente, dalla commissione per la prosecuzione del dissesto, se presente, dai responsabili dei servizi addetti al patrimonio, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 5.

Determinazione del fondo

Il fondo è costituito dal residuo rinveniente dalla ripartizione del fondo 2002, dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate dagli enti e dalle economie di mutuo riversate dagli stessi allo Stato, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, di tutti quegli enti dissestati che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione tra il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004, i cui organi straordinari della liquidazione, alla data della quantificazione, hanno approvato il rendiconto finale della liquidazione.

La disponibilità del fondo, quantificato al momento della ripartizione, sarà destinata agli enti richiedenti e legittimati dalla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, all'assunzione di mutui integrativi con la cassa depositi e prestiti, autorizzati dal Ministero dell'interno, con oneri a totale carico dello Stato.

Art. 6.

Ripartizione

Sono legittimati a partecipare alla ripartizione del fondo, sulla base dei parametri indicati nei decreti n. 50186 del 9 aprile 2001 e n. 3323 del 7 giugno 2004, gli enti che dimostrano di non potere far fronte, con ulteriori interventi a carico del proprio bilancio, al pagamento delle passività residue, dopo l'utilizzo della massa attiva realizzata nella gestione della liquidazione.

Art. 7.

Graduatoria

Ai fini della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una graduatoria, articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come calcolati secondo i parametri di cui all'articolo precedente. Il fondo, al netto della somma richiesta dagli enti locali che non hanno usufruito dell'intero contributo a loro disposizione per i quali l'art. 255, comma 5, del testo unico stabilisce loro una priorità nell'assegnazione, dovrà essere ripartito secondo un sistema algoritmico sulla base delle accertate necessità di ogni ente.

Art. 8.

Disposizioni finali

Continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dai precedenti decreti ministeriali n. 50186 del 9 aprile e n. 3323 del 7 giugno 2004.

Roma, 19 luglio 2006

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

ATTESTAZIONE
Allegata al decreto n. 4163

RIEPILOGO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

		RISULTANZE DEL RENDICONTO
- Fondo di cassa		€..............................
- Residui attivi		€..............................
- Quote residue di mutui		€..............................
- Provento vendita beni mobili		€..............................
- Provento vendita beni immobili		€..............................
- Provento cessione attività produttive		€..............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 255,comma 9)		€..............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 256, comma 5)		€..............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 258, comma 2)		€..............................
- Avanzi di amministrazione		€..............................
- Altre entrate		€..............................
- Mutuo a carico dello Stato		€..............................
Totale della massa attiva della liquidazione	€..............................	
Totale della massa passiva ammessa alla liquidazione (Compresi gli oneri della liquidazione)	€..............................	
Differenza per la quale si richiede il mutuo integrativo	**€..............................**	

I sottoscritti sotto la propria responsabilità dichiarano che alla data attuale:

a) il patrimonio disponibile mobiliare ammonta a €..............................
b) il patrimonio disponibile immobiliare ammonta a €..............................
c) il patrimonio disponibile delle attività produttive ammonta a €..............................
d) gli avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni dall'anno dell'ipotesi di bilancio ammontano a €..............................
e) il limite dell'importo massimo del mutuo a proprio carico (art. 255, comma 9, T.U.) ammonta a €..............................

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 settembre 2006.

Revoca del decreto del 26 giugno 2003, relativamente allo scioglimento della società cooperativa «Casa Nova Coop Edilizia a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Premesso che con decreto direttoriale n. 36 del 26 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003 si è proceduto allo scioglimento d'ufficio, della Società cooperativa «Casa Nova Coop Edilizia a r.l.», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio Greco Vincenzo, in data 1° ottobre 1999, repertorio n. 59354, registro imprese n. 106279 della Camera di commercio di Campobasso, C.F. n. 00996310702, BUSC. n. 1414/290475, senza far luogo, erroneamente, alla nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, decreto adottato sulla base delle risultanze di cui alle note prot. n. 2096/03/0422 del 22 febbraio 2003 e prot. n. 4338/03/0422 del 3 aprile 2003 di richiesta di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile della Unione nazionale cooperative italiane di Roma, a cui la cooperativa aderiva;

Rilevato invece che dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio di Campobasso, riferito all'esercizio 1999, la menzionata cooperativa presenta un totale attivo della situazione patrimoniale di importo di euro 208.289,75 comprensivo di valori immobiliari;

Considerato che questo Ufficio ha accertato successivamente che il provvedimento doveva essere adottato con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca in ossequio al principio di autotutela della pubblica amministrazione;

Decreta

la revoca del decreto direttoriale n. 36 del 26 giugno 2003, relativamente alla cooperativa sottoelencata:

società cooperativa «Casa Nova coop edilizia a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Greco Vincenzo, in data 1° ottobre 1999, rep. n. 59354, registro imprese n. 106279 della C.C.I.A.A. di Campobasso, C.F. e partita I.V.A. n. 00996310702, posizione BUSC. n. 1414/290475.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 12 settembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A08509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Albano Laziale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Albano Laziale per il giorno 29 agosto 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio di Albano Laziale ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. 2/2006 del 29 agosto 2006 che, a causa di una notevole perdita di acqua riscontrata al primo piano con infiltrazioni che hanno interessato anche il pianterreno, si è ritenuto di non aprire al pubblico l'area servizi, poiché appariva pericoloso il funzionamento degli impianti che fanno capo al front-office, e che, quindi, non è risultato possibile erogare alcun tipo di servizio all'utenza.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. l, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art.10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A08451

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Roma 3 dal giorno 31 agosto 2006 al giorno 4 settembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. 88/2006 del 1° settembre 2006 che, dal giorno 31 agosto il servizio trasmissione dati dell'ufficio si è interrotto ponendo Roma 3 in condizioni di non poter erogare alcun servizio ai contribuenti e che tale interruzione si è protratta fino al giorno 4 settembre 2006.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot.n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A08508

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2006.

Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Modalità di esecuzione degli adempimenti.*

1.1. Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art. 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa l'eventuale opzione per il regime di imponibilità all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche.

1.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, l'adempimento può essere eseguito con la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, senza l'allegazione del testo dello stesso. Il pagamento della relativa imposta è effettuato con le modalità di cui all'art. 21 del decreto stesso.

1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare gli obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili di cui all'art. 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998.

1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni e che non sono obbligate alla registrazione per via telematica ai sensi dell'art. 14 del decreto 31 luglio 1998 possono assolvere agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo la registrazione del contratto con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1.5. L'allegato 1 al presente provvedimento integra, per le finalità di cui al precedente comma 1, le descrizioni di alcuni dati definiti negli allegati tecnici *bis* e *quater* al decreto 31 luglio 1998, ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto.

2. *Determinazione e versamento dell'imposta.*

2.1. L'imposta di registro è dovuta sul corrispettivo determinato per l'intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.

2.2. L'imposta, se corrisposta in unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, si riduce della misura individuata dall'art. 5, nota I), della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2.3. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.

2.4. Qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato, l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato deve essere versata con le modalità di cui ai commi precedenti. L'imposta dovuta per la restante parte deve essere versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo è eseguito per via telematica tranne che per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4. Il versamento integrativo eseguito per via telematica tiene luogo della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. *Termini.*

3.1. Gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 1° novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006. L'omissione di tali adempimenti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. *Entrata in vigore.*

4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Motivazioni.

L'art. 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, disponendo che determinate operazioni, precedentemente soggette ad imposta sul valore aggiunto, sono considerate esenti dalla predetta imposta. Conseguentemente, a tali atti si applica, ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta proporzionale di registro nella misura prevista dall'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico.

Il comma 10-*quinquies* del citato art. 35 del decreto-legge n. 223 ha previsto, inoltre, che, le parti devono presentare per la registrazione i contratti di locazione e di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto sulla base delle disposizioni vigenti fino al giorno 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla medesima data. A tal fine, i contribuenti devono trasmettere agli uffici locali una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, l'opzione per la imposizione prevista, per tali beni, dall'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso comma 10-*quinquies* ha demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di detta comunicazione.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, individua la registrazione telematica dei contratti di locazione quale modalità per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 35, comma 10-*quinquies* del decreto-legge n. 223 del 2006. Lo stesso provvedimento approva, con le relative specifiche tecniche, le modalità di esecuzione dei predetti adempimenti e, al contempo, fornisce le istruzioni per la determinazione della base imponibile e il versamento dell'imposta.

Nel punto 1 del presente provvedimento è stabilito che la presentazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate è effettuata esclusivamente utilizzando la stessa procedura prevista per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tale obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell'imposta di registro.

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di trasmettere il testo integrale di alcune tipologie di contratti, la registrazione — diversamente dalla modalità prevista per la registrazione dei contratti di locazione e affitto — è effettuata con la trasmissione dei soli dati ritenuti indispensabili ai fini delle imposte di registro e sul valore aggiunto, senza allegare il testo del contratto.

La base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto e la relativa imposta può essere versata, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del testo unico n. 131 del 1986, annualmente o in unica soluzione. Qualora il contribuente intenda utilizzare quest'ultima modalità di versamento, l'imposta dovuta, come previsto dalla nota all'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Atteso che tale beneficio compete ai contratti pluriennali, viene precisato che esso può applicarsi ai soli contratti di durata complessiva superiore ai due anni e a condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all'anno.

Qualora nel contratto il corrispettivo sia solo in parte determinato, trova applicazione l'art. 35 del testo unico n. 131 del 1986, il quale prevede che l'imposta dovuta

in relazione alla parte di corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa. Considerato che tale determinazione, per alcuni tipi di contratto, potrebbe avvenire con frequenza inferiore all'anno, anche in aderenza al principio di semplificazione degli adempimenti amministrativi, si dispone che il versamento integrativo tenga luogo della denuncia di cui all'art. 19 del testo unico dell'imposta di registro.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1986.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998 concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Art. 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Art. 35, commi 8 e 10-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Roma, 14 settembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Il presente allegato integra, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto, le descrizioni di alcuni dati definiti nell'allegato tecnico *bis* e *quater* al decreto direttoriale 31 luglio 1998.

Il paragrafo «Tipo contratto» è integrato come segue:

indicare «D» se il contratto è registrato ai sensi dell'art. 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006 senza allegazione del testo dello stesso.

Alla tabella *A* contenuta nel paragrafo «Oggetto della locazione» sono aggiunte le seguenti righe, che completano la definizione dei codici che identificano l'oggetto della locazione.

I codici di seguito indicati devono essere utilizzati per identificare l'oggetto della locazione dei contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Codice	Oggetto della locazione	Aliquota da applicare
04	Leasing di immobili abitativi	2%
05	Leasing di immobili strumentali	1%
06	Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA	1%
07	Leasing di altro tipo	In base alla normativa vigente
08	Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori	2%
09	Locazione di immobili strumentali	1%
10	Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA	1%

Il paragrafo «Imposta di registro» è integrato come segue:

per determinare l'imposta di registro relativa ai contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in esecuzione al 4 luglio 2006, con codici-oggetto della locazione da 04 a 10, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'imposta può essere assolta:

1) per la prima annualità, nella misura percentuale indicata nella tabella *A* sull'importo del canone annuo, commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la scadenza dell'annualità successiva a tale data;

2) per l'intera durata del contratto, nella misura percentuale, indicata nella tabella *A*, del canone pattuito per tutte le annualità del contratto commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza del contratto, con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle intere annualità aumentato della frazione di annualità compresa tra il 4 luglio 2006 e la scadenza annuale

successiva a tale data. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, la riduzione compete sull'ammontare determinato del corrispettivo relativo a tutte le annualità del contratto.

La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che deve essere versata con le modalità previste dall'art. 2, comma 4.

Il paragrafo «Imposta di bollo» è integrato come segue:

l'imposta di bollo dovuta per i contratti di leasing è pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.

Il paragrafo «Canone» è integrato come segue:

per i contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui durata residua non sia superiore a un anno, deve essere indicato il tipo canone «I» (canone intera durata) e l'importo da indicare è quello dell'imponibile.

Per i contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006 l'indicazione dei dati relativi alla quota determinata nei contratti con corrispettivi solo in parte determinati (codici da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni:

1) contratti la cui durata residua non sia superiore a un anno: deve essere indicato il tipo canone «J» (corrispettivo non interamente determinato - intera durata) e l'importo da indicare è quello dell'imponibile;

2) contratti la cui durata residua coincida con una o più annualità complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:

canone annuo costante: deve essere indicato il tipo canone uguale «K» (corrispettivo non interamente determinato - annuale) e l'importo da indicare è quello del canone annuo determinato;

canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualità): deve essere indicato, per ogni annualità, il relativo canone;

3) contratti la cui durata non coincida con annualità complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi: deve essere indicato il tipo canone «L» (corrispettivo non interamente determinato - mensile) e l'importo da indicare è quello del canone mensile determinato.

Nel caso delle medesime tipologie di contratti (contratti con corrispettivi solo in parte determinati), per l'indicazione dei dati dei pagamenti relativi all'imposta dovuta sulla restante parte di corrispettivo, devono essere seguite le modalità già previste nell'allegato *quater* al decreto direttoriale 31 luglio 1998, compilando, in particolare, nel record di tipo «B» il campo 2 «Tipo Operazione» con il valore «N» ed indicando nel campo 10 «Canone annuo» il valore riferito al solo canone imponibile.

06A08482

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2006.

Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la stampa.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.*

1.1. È approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprendente il prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2006, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007, da presentare entro il termine previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.

2. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. *Modalità per la presentazione telematica del modello.*

3.1. I soggetti che intendono presentare il modello di cui al punto 1 per via telematica direttamente e gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel predetto modello secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti

IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 30, terzo comma, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dello stesso decreto, in quest'ultima ipotesi con alcune limitazioni rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d'imposta in compensazione nel modello F24.

Inoltre, lo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso e della dichiarazione di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.

Con lo scopo di razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle richieste di rimborso e delle dichiarazioni di compensazione del credito IVA trimestrale è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 settembre 2004, successivamente modificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2006.

Al fine di offrire ai contribuenti una più ampia possibilità di accesso alla modalità telematica per la presentazione di dichiarazioni, istanze e comunicazioni, è predisposta una nuova versione del modello in argomento per consentire la presentazione delle richieste di rimborso e di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale anche per via telematica, secondo le modalità di cui al punto 3.

Conseguentemente, dovendo adeguare il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2006, per tenere conto della nuova modalità di presentazione telematica, il presente provvedimento approva il modello di cui al punto 1, da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38-*bis*, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale.

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto 23 dicembre 2005: rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
E' altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai Concessionari per l'erogazione dei rimborsi o per l'utilizzo in compensazione del credito trimestrale IVA. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA, in relazione a periodi inferiori all'anno, previsti dal secondo comma, dell'art. 38-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196, del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

UFFICIO COMPETENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO — Anno — Trimestre

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE — Regimi particolari — Contabilità separate — Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo — Correttiva nei termini

DATI DEL CONTRIBUENTE — Partita IVA — Codice attività

Indirizzo di posta elettronica — TELEFONO prefisso numero — FAX prefisso numero

Persone fisiche — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Data di nascita giorno mese anno — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Stato estero di residenza — Codice Stato estero — Numero di identificazione IVA Stato estero

Soggetti diversi dalle persone fisiche — Natura giuridica

Sede legale — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Stato estero di residenza — Codice Stato estero — Numero di identificazione IVA Stato estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE — Codice fiscale del sottoscrittore — Codice carica — Codice fiscale società rappresentante

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

SOTTOSCRIZIONE — Numero moduli allegati *(riservato a ente o società controllante)* — Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare per via telematica il modello

Data dell'impegno giorno mese anno — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

IVA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRI TA - TB - TC

OPERAZIONI ATTIVE - OPERAZIONI PASSIVE - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Mod. N.

QUADRO TA
OPERAZIONI ATTIVE

Rigo	Descrizione	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
TA1	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione		2	
TA2			4	
TA3			7	
TA4			7,3	
TA5			7,5	
TA6			8,3	
TA7			8,5	
TA8			8,8	
TA9			10	
TA10			12,3	
TA11			20	
TA12	Cessioni di rottami, di oro industriale, di argento puro, di oro da investimento imponibile per opzione e operazioni nei confronti dei terremotati			
TA13	**TOTALE** (col. 1, somma dei righi da TA1 a TA12; col. 2, somma dei righi da TA1 a TA11)			
TA14	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)	di cui differenze d'imposta 2		1
TA15	**TOTALE** (TA13 col. 2 ± TA14 campo 1)			
TA16	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie			
TA17	Altre operazioni			
TA18	**TOTALE** (somma dei righi TA13 col. 1, TA16 e TA17)			
TA19	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili			

QUADRO TB
OPERAZIONI PASSIVE

Rigo	Descrizione	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
TB1	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione		2	
TB2			4	
TB3			7	
TB4			7,3	
TB5			7,5	
TB6			8,3	
TB7			8,5	
TB8			8,8	
TB9			10	
TB10			12,3	
TB11			20	
TB12	**TOTALE** (somma dei righi da TB1 a TB11)			
TB13	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)	di cui differenze d'imposta 2		1
TB14	**TOTALE** (TB12 col. 2 ± TB13 campo 1)			
TB15	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta			
TB16	Percentuale di detrazione			%
TB17	**IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE**			
TB18	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili			

QUADRO TC
DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Rigo	Descrizione	1 DEBITI	2 CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA15)		
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente		
TC3	**IVA a debito** (somma dei righi TC1 e TC2)		
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB17)		
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)		
TC6	**IVA detraibile** (somma dei righi TC4 e TC5)		
TC7	**IMPOSTA A CREDITO** (rigo TC6 – rigo TC3)		

IVA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO TD
PRESUPPOSTI – RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE – ALTRI DATI

Mod. N.

QUADRO TD Sez. 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	**ALIQUOTA MEDIA**	Aliquota media operazioni attive maggiorata del 10% [1] , % Aliquota media operazioni passive [2] , %
	TD2	**OPERAZIONI NON IMPONIBILI**	Percentuale delle operazioni effettuate %
	TD3	**BENI AMMORTIZZABILI**	
Sez. 2 Rimborso e/o compensazione	TD4	**IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO**	
	TD5	**IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE**	
Sez. 3 Contribuenti virtuosi	TD6	Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, alla data odierna, sussistono le condizioni previste dall'art. 38-bis, settimo comma, lett. c), e pertanto chiede l'esonero dalla presentazione della garanzia per il seguente importo di cui si chiede il rimborso [1]	FIRMA [2]
Sez. 4 Ente o società partecipante all'IVA di gruppo	TD7	Partita IVA del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione	

IVA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO - QUADRO TE

RISERVATO ALL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE DEL GRUPPO

Prospetto N.

QUADRO TE		PARTITA IVA	PRESUPPOSTO RIMBORSO	ECCEDENZA TRIMESTRALE	
				CREDITO	DEBITO
SEZIONE 1 SOCIETÀ DEL GRUPPO	TE1				
	TE2				
	TE3				
	TE4				
	TE5				
	TE6				
	TE7				
	TE8				
	TE9				
	TE10				
	TE11				
	TE12				
	TE13				
	TE14				
	TE15				
	TE16				
	TE17				
	TE18				
	TE19				
	TE20				
	TE21				
	TE22				
	TE23				
	TE24				
	TE25				
	TE26				
	TE27				
	TE28				
	TE29				
	TE30				
	TE31				
	TE32				
	TE33				
	TE34				
	TE35				
	TE36				
	TE37				
	TE38				
	TE39				
SEZIONE 2 DETERMINAZIONE DEL CREDITO	TE40	Totale crediti			
	TE41	Totale debiti			
	TE42	Eccedenza di credito di gruppo (rigo TE40 – rigo TE41)			
	TE43	Eccedenze di società del gruppo riportate da periodi precedenti			
	TE44	Eccedenza di credito del periodo (rigo TE42 – rigo TE43)			
	TE45	Somma dei righi TC7 dei moduli allegati			
SEZIONE 3 RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE	TE50	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			
	TE51	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE			

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Struttura del modello

Il modello è costituito da:
– il **frontespizio** composto di due facciate;
– il **modulo**, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l'indicazione dei dati contabili;
– il **prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.

Modalità e termini di presentazione

Il presente modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante una delle modalità di seguito riportate:
- per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322;
- **direttamente all'ufficio** dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
- **spedizione all'ufficio** dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata ed in tal caso si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Presentazione telematica

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

1

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La prova della presentazione del modello è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del modello.
L'attestazione di avvenuta presentazione è fornita attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) utilizzato dall'utente; la stessa, quando non più reperibile sul Web, può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.
In relazione, poi, alla verifica della tempestività delle istanze presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive quelle trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24 settembre 1999).

Frontespizio

UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it nel menu "contatti". Il rigo deve essere obbligatoriamente compilato qualora il modello venga presentato mediante invio telematico.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Indicare l'anno d'imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l'eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

I contribuenti che si trovano in una delle situazioni sottoelencate sono tenuti a barrare la casella o le caselle corrispondenti:

Regimi particolari

Soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile.
In quest'ultimo caso, il rigo TB17 (imposta ammessa in detrazione) deve essere compilato tenendo conto degli specifici criteri previsti dal regime di appartenenza.

Contribuenti con contabilità separate

Soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell'art. 36.
In tal caso, i contribuenti presentano, oltre al frontespizio, un solo modulo riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il valore 1 nel campo "Mod. n".

Enti e società controllanti e controllate

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società facenti parte del gruppo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e c), quest'ultima con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma.
A tal fine, l'ente o società controllante presenta l'apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti di cui al citato art. 30, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l'indicazione degli elementi contabili del trimestre. Per la compilazione del prospetto si rinvia alle istruzioni fornite a **pagina 10**.

Correttiva nei termini

Riguarda l'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.
In tal caso, deve essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice attività

Indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECOFIN, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Recapiti
è possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni.

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita
Indicare il comune di nascita. Il soggetto nato all'estero deve indicare esclusivamente lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Residenza anagrafica o domicilio fiscale
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione del modello.
Le persone fisiche non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale o identificate direttamente ai sensi dell'art. 35 ter, devono indicare l'indirizzo estero completo, sede dell'impresa individuale, ovvero, per i lavoratori autonomi, la sede dello studio o dell'attività.
I soggetti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione devono indicare, invece, i dati della stessa.

Stato estero di residenza e codice Stato estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il "**codice Stato estero**" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Numero di identificazione IVA Stato estero
Il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica
AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la comunicazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi IVA
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Sede legale
I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello. Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, **non residenti in Italia**, che si avvalgono, ai fini dell'IVA, dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale, devono indicare i dati relativi alla sede estera (sede legale, amministrativa, o in mancanza di queste, sede effettiva). Il campo Provincia non deve essere compilato.
I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia.

Stato estero di residenza e codice Stato estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il **"codice Stato estero"** va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Numero di identificazione IVA Stato estero
Il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Domicilio fiscale
I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.
I **soggetti non residenti** che operano attraverso una stabile organizzazione devono utilizzare i campi relativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.
I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell'istituto dell'identificazione diretta non devono compilare i presenti campi.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive il presente modello nell'ipotesi in cui questo sia diverso dal contribuente istante. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive il modello, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
Qualora il modello sia presentato da una società per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società rappresentante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma; la società che presenta il modello in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Codice Carica
Indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)

SOTTOSCRIZIONE
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
L'ente o società controllante che presenta istanza di rimborso o compensazione dell'eccedenza di credito di gruppo deve indicare il numero dei moduli allegati, relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica il modello, deve essere indicato il codice 1 se lo stesso è stato predisposto dal contribuente ovvero il codice 2 se predisposto da chi effettua l'invio.

Modulo

Nel **campo "Mod. N."** posto in alto a destra in entrambe le pagine del modulo, la generalità dei contribuenti deve indicare il valore 1.
Solo nel caso di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione da parte di **enti o società controllanti** che si avvalgono della particolare procedura di liquidazione di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, deve essere indicato, per ciascun modulo allegato al prospetto riepilogativo, il corrispondente numero progressivo.

QUADRO TA - OPERAZIONI ATTIVE

Nel quadro devono essere indicate le **operazioni attive annotate** o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24) **per il trimestre cui si riferisce il modello.**
Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TA14, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.
Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TA14.

Righi da TA1 a TA11 indicare le operazioni imponibili, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l'**esigibilità dell'imposta** (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti)
Nei righi devono essere comprese le sole variazioni operate ai sensi dell'art. 26, che si riferiscono ad operazioni registrate nel medesimo trimestre di riferimento.
L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.
Rigo TA12 indicare le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni per le quali l'imposta, in base al particolare meccanismo del reverse charge, è dovuta dal cessionario (cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di cui all'art. 17, comma 5);
- operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo TA13 indicare il totale degli imponibili riportati nella colonna 1 dei righi da TA1 ad TA12 ed il totale dell'imposta derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da TA1 ad TA11.
Rigo TA14:
- **campo 1** indicare le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, nel rigo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e relative ad operazioni registrate in trimestri precedenti.
- **campo 2** indicare le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, delle operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello.

Rigo TA15 indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA13, colonna 2 e TA14 campo 1.
Rigo TA16 indicare le seguenti tipologie di operazioni non imponibili:
- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli artt. 8, 8-*bis* e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Sta-

to Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331 del 1993, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331 del 1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 del 1993);
- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-*ter*;
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
  Si precisa, che in detta ipotesi, nel presente rigo deve essere indicato esclusivamente il c.d. "margine", in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del predetto D.L. n. 41/1995, la differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve, invece, essere compresa nel rigo TA17.

Rigo TA17 indicare l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati).
Rigo TA18 indicare il totale degli importi esposti nei righi TA13, colonna 1, TA16 e TA17.
Rigo TA19 indicare l'ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre, già compreso nel rigo TA13, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26, riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre di riferimento.

QUADRO TB - OPERAZIONI PASSIVE

Nel quadro devono essere indicati gli **acquisti** e le **importazioni imponibili annotati** nel registro degli acquisti (art. 25) per il trimestre cui si riferisce il modello.
Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicati acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TB13, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.
Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TB13.

Righi da TB1 a TB11 indicare, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti all'interno, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato **esercitato il diritto alla detrazione** nel periodo cui si riferisce il modello.
Nei righi devono essere comprese le sole variazioni di cui all'art. 26, che si riferiscono ad acquisti registrati nel medesimo trimestre di riferimento.
L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.
Rigo TB12 indicare il totale degli importi evidenziati nei righi da TB1 a TB11.
Rigo TB13:
- **campo 1** indicare le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. Nel campo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e riferite ad acquisti registrati in trimestri precedenti.
- **campo 2** indicare le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, degli acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione, non più presenti nel modello.

Rigo TB14 indicare il totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni per i quali è stata operata la detrazione, risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TB12, colonna 2 e TB13, campo 1.
Rigo TB15 indicare gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell'imposta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d'imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d'imposta deve essere indicata nei righi da TB1 a TB11.

Rigo TB16 indicare la percentuale di detrazione applicata durante l'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5.

Rigo TB17 indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione nel periodo di riferimento, corrispondente all'importo indicato nel rigo TB14, ovvero a quello risultante dall'applicazione al predetto importo della percentuale di detrazione di cui al rigo TB16. I contribuenti che adottano **speciali criteri** di determinazione dell'imposta detraibile devono indicare l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza, che potrebbe non coincidere con l'importo indicato nel rigo TB14. Nell'ipotesi di esercizio di più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile tenendo conto della presenza di eventuali criteri che derogano al principio ordinario di determinazione dell'imposta. Ad esempio, in presenza di una attività in cui l'imposta ammessa in detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione, il contribuente dovrà procedere a determinare separatamente, per ciascuna delle attività esercitate, l'imposta ammessa in detrazione secondo gli specifici criteri ed indicare nel presente rigo la somma degli importi risultanti.

Rigo TB18 indicare l'ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre, il cui importo è già compreso nel rigo TB12, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26, riferite agli acquisti di beni ammortizzabili registrati nel trimestre di riferimento.

QUADRO TC - DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Rigo TC1 indicare l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo TA15.

Rigo TC2 indicare l'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente ovvero dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Trattasi, in particolare:

- degli acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, secondo comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma;
- delle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
- degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, il cessionario o il committente nazionale ha emesso autofattura;
- dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (es. giornalai) rispettivamente dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggio, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera e);
- delle provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, ottavo comma;
- degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta;
- degli acquisti effettuati all'interno, intracomunitari e delle importazioni di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro e degli acquisti di oro da investimento per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA da parte del cedente, per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5;
- degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.);
- degli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita IVA, per i quali ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti non è ammessa la detrazione dell'imposta e pertanto il relativo importo deve essere compreso nel rigo TB15.

Rigo TC3 indicare l'IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi TC1 e TC2.

Rigo TC4 indicare l'importo di cui al rigo TB17.

Rigo TC5 indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo TC6 indicare l'IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi TC4 e TC5.

Rigo TC7 indicare l'imposta a credito per il periodo ricavata dalla differenza tra il rigo TC6 e il rigo TC3. Si evidenzia che, ai fini della richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito IVA, l'importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

QUADRO TD - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE - ALTRI DATI

Il quadro è costituito da **quattro sezioni**:

– la **prima** per l'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, terzo comma;
– la **seconda** per l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione;
– la **terza** riguardante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 38-bis, settimo comma, resa dai c.d. contribuenti virtuosi per l'esonero dalle garanzie;
– la **quarta** riservata agli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

SEZIONE 1 – Sussistenza dei presupposti

Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Rigo TD1 – Aliquota media – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a).
Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10%** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\left[\frac{(\text{TA13 col. 2+TA14 campo 2}) - \text{TA19 col. 2}}{\text{TA13 col. 1} - \text{TA19 col. 1}} \times 100 \right] \times 1{,}1$$

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni passive** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{TB12 col. 2 + TB13 campo 2}) - \text{TB18 col. 2}}{\text{TB12 col.1} - \text{TB18 col. 1}} \times 100$$

Nel caso di contribuente che esercita più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, i campi del presente rigo devono essere compilati facendo esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Pertanto, in tale ipotesi, nel calcolare l'aliquota media non si potrà fare riferimento al contenuto dei righi indicati nelle formule sopra riportate, in quanto questi riguardano l'ammmontare complessivo delle operazioni effettuate dal contribuente.

Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b), in quanto hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.
Nel campo relativo alla **percentuale delle operazioni effettuate** indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{TA16}}{\text{TA18}} \times 100$$

Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

SEZIONE 2 – Rimborso e/o compensazione
La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi di soggetti che partecipano alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma.

Rigo TD4 indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso.
Rigo TD5 indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si ricorda che la somma degli importi indicati nei righi TD4 e TD5 non deve essere superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7 ovvero all'imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lettera c).

SEZIONE 3 – Contribuenti virtuosi
Rigo TD6 L'art. 38-bis, settimo comma, prevede l'esonero dalla prestazione delle prescritte garanzie nelle ipotesi di rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d), per quei soggetti cosiddetti "virtuosi", che soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente elencate nel citato settimo comma.
Detti soggetti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista alla lett. c) del citato settimo comma dell'art. 38-bis resa, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante sottoscrizione della presente sezione.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 38-bis, ultimo comma, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta di rimborso (cfr. ris. 29 marzo 2001, n. 38). Pertanto, il contribuente che richieda un rimborso superiore al predetto limite è tenuto a garantire soltanto l'importo eccedente, indicando nel rigo TD6, campo 1, la parte erogabile senza garanzia e nel rigo TD4 l'ammontare totale del rimborso richiesto.

SEZIONE 4 – Ente o società partecipante all'IVA di gruppo
Rigo TD7 Il rigo deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo.
Indicare il numero di partita IVA dell'ente o società partecipante all'IVA di gruppo cui il modulo si riferisce, per il quale nel quadro TE è stato indicato, nella corrispondente casella della colonna 2, il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e c).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono chiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e c), quest'ultima con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma. A tal fine devono presentare il modello compilando:
- il **frontespizio**, in cui indicare i dati dell'ente o società controllante;
- il presente **prospetto riepilogativo**;
- un **modulo** per ciascuna società del gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art.30. Ogni modulo deve essere contraddistinto da un numero progressivo da indicare nel campo "Mod. n.".
  In alto indicare il codice fiscale dell'ente o società controllante e nel rigo TD7 la partita IVA del soggetto a cui il modulo si riferisce.

QUADRO TE

SEZIONE 1
Società del gruppo

PROSPETTO N.: nel caso in cui non fossero sufficienti i 39 righi deve essere compilato un altro prospetto per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, riportando per ciascuno di essi il corrispondente numero progressivo (es. 01, 02 ecc).

La sezione è prevista per l'indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.
Nella **colonna 1** indicare il numero partita IVA.
Nella **colonna 2** indicare per le società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, il relativo presupposto utilizzando una delle seguenti lettere:
A – aliquota media – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a);
B – operazioni non imponibili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. b);
C – acquisto di beni ammortizzabili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c).
Nelle **colonne 3 e 4** (da compilare alternativamente) indicare il saldo a credito o a debito relativo al trimestre. Tale importo per le società con liquidazioni mensili è dato dalla somma algebrica degli importi trasferiti alla controllante nel corso del trimestre di riferimento.

SEZIONE 2
Determinazione del credito

ATTENZIONE: le sezioni 2 e 3 devono essere compilate esclusivamente nel prospetto n. 01.

Rigo TE40 indicare il totale degli importi di colonna 3.
Rigo TE41 indicare il totale degli importi di colonna 4.
Rigo TE42 indicare la differenza tra il rigo TE40 e il rigo TE41.
Rigo TE43 in presenza di società che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell'IVA di gruppo, nel presente rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo delle eventuali eccedenze di credito che queste abbiano riportato dal periodo precedente (conguaglio annuale o liquidazione periodica). Tale ammontare deve essere sottratto dall'importo di rigo 42 in quanto non concorre alla formazione del credito di gruppo da chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione.
Rigo TE44 indicare la differenza tra il rigo TE42 e il rigo TE43.
Rigo TE45 indicare la somma dei righi TC7 (imposta a credito) dei moduli allegati al presente prospetto, relativi alle società in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

SEZIONE 3
Rimborso e/o compensazione

Rigo TE50 indicare l'importo che si intende chiedere a rimborso.
Rigo TE51 indicare l'importo che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24.

Si evidenzia che in ogni caso la somma degli importi indicati nei righi TE50 e TE51 non può essere superiore al minore tra i valori indicati ai righi TE44 e TE45.

Nel caso in cui per una o più società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo ricorra il presupposto previsto dall'art.30, terzo comma, lett. c), il credito chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione relativo ai predetti soggetti non deve essere superiore all'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

06A08512

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania nel giorno 12 agosto 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che sono state effettuate le operazioni di disinfestazione e disinfezione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 12 agosto 2006.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 15 settembre 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A08522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genalen».

Estratto provvedimento UPC/II/2375 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: GENALEN.

Confezioni:

034172041/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

034172054/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

034172066/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

034172078/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare AIC: Istituto Gentili S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0425/001/II/015;

Tipo di modifica: modifica stampati,

Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte inegrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare la necessaria modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di etnrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non portranno più essre dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essre ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Fosamax».

Estratto determinazione UPC/II/ n. 2376 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: FOSAMAX.

Confezioni:

029052065/M - «70»2 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029052077/M - «70 MG compresse» 4 compresse;

029052089/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029052091/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare AIC: Merck Sharpo e Dohme (Italia) S.p.a.

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0423/001/II/017;

Tipo di modifica: modifica stampati,

Modifica apportata: Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteruistiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte inegrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare la necessaria modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non portranno più essre dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essre ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alendros».

Estratto provvedimento UPC/II/2377 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: ALENDROS.

Confezioni:

029051063/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029051075/M - «70» 4 compresse blister AL/AL da 70 mg.

029051087/M - «70» 8 compresse blister AL/AL da 70 mg.

029051099/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0426/001/II/016;

Tipo di modifica: modifica stampati,

Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.8 e 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte inegrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di etnrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non portranno più essre dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essre ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Adronat».

Estratto provvedimento UPC/II/2378 del 4 settembre 2006

Specialità medicinale: ADRONAT.

Confezioni:

029053067/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029053079/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029053081/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

029053093/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare AIC: Neopharmed S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0424/001/II/017;

Tipo di modifica: modifica stampati;

Modifica apportata: Aggiornamento ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di etnrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non portranno più essre dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprosone»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 928 del 6 settembre 2006

Titolare AIC: Schering Plough S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89, 20141 - Milano - codice fiscale 00889060158.

Medicinale: DIPROSONE.

Variazione AIC: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immisione in commercio è modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023087099 - gel tubo 30 g (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 023087099 - 0,05% gel tubo 30 g (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Expirobacter»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 929 del 6 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norme della società prodotti Dott. Maffioli S.A.S. di Labruzzo Anna & C. (codice fiscale 01055270159) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 8, 20100 - Milano.

Medicinale: EXPIROBACTER.

Confezione AIC n. 034183018 - «100 mg compressa solubile» 1 compressa;

Confezione AIC n. 034183020 - «100 mg compressa solubile» 1 compressa;

È ora tasferita alla società:

SOFAR S.p.a. (codice fiscale 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 8, 20100 Milano (MI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epomin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 930 del 6 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norme della società A.M.S.A. S.r.l. (codice fiscale 00539640482) con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22. 00186 - Roma.

Medicinale: EPOMIN.

Confezione AIC n. 028617037 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine.

È ora tasferita alla società:

BAYER S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicioio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08488

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-220) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 45 - 410100060921 *

€ 1,00